



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di giugno 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente  
**Prof. Avv. Daniele Piva** - Consigliere Relatore  
**Avv. Paolo Clarizia** - Consigliere

per decidere in ordine al deferimento dei sig.ri **Stefano Mauro** tessera n. 0G1581/R), **Pierluca Pavanetto** (tessera n. 005350/G) e **Giuseppe Brunetti** (tessera n. 002580/G)

### Premesso che

- nell'ambito del presente procedimento, su richiesta della Procuratore Federale (cui, con atto di intervento ex art. 53 R.G. del 27 aprile 2015 aderiva la FISE) codesto Tribunale disponeva, con sentenza succintamente motivata ex art. 51, comma 2, R.G. dello scorso 4 maggio 2015, la sospensione cautelare del Mauro, come sopra generalizzato, da ogni attività federale per un periodo di 60 giorni;

- tale provvedimento non veniva sottoposto a gravame da parte del Mauro;

- successivamente, con atto depositato in data 22 maggio 2015 con allegata produzione documentale, venivano deferiti a giudizio dalla Procura Federale:

I. il sig. **STEFANO MAURO** per rispondere dell'illecito di cui all'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R.G.), in combinato disposto con l'art. 10 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e degli artt. 1 comma 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tutti come vigenti nel periodo agosto 2009-novembre 2011, per aver:

1. *abusato sessualmente di una minore, ---omissis---, nel periodo tra agosto 2009 e novembre 2011, nelle circostanze – e non solo, come in data 28.07.2011 presso un albergo sulla Salaria – in cui gli era affidata dai genitori per ragioni di istruzione e custodia, in quanto suo istruttore di equitazione, in occasione di gare e competizioni nonché in occasioni di vacanze, stante il rapporto di amicizia della minore con la figlia del Mauro;*
2. *avere indotto la minore ---omissis---i al consumo di droga e averle ceduto la sostanza stupefacente almeno in due circostanze, il 17.06.2010 in Atina [da intendersi Latina] e il 28.07.2011 presso un albergo sulla Salaria, anche al fine di favorire la consumazione del primo rapporto sessuale completo con la stessa, il che accadeva il 17.06.2010 in Atina [da intendersi Latina];*
3. *aver esercitato, nel medesimo periodo, sulla minore ---omissis--- una coercizione psicologica con connotati di vera e propria sopraffazione sulla volontà della stessa.*

II. Il sig. **PIERLUCA PAVANETTO** per la violazione della normativa disciplinare previgente, art. 2 commi 2 e 3 R.G. in vigore fino al 2012 e, successivamente, art. 2 commi 2 e 3 R.G. in vigore fino al



Federazione Italiana Sport Equestri

31.12.2014, e della normativa attualmente in vigore, in base al nuovo R.G., articolo 3 in combinato disposto con gli artt. 1 e 10 comma 1 dello Statuto in vigore, *per aver omesso di denunciare fatti e comportamenti, dei quali era a conoscenza, verificatesi nel periodo tra l'agosto 2009 e novembre 2011, che avrebbero potuto assumere i rilievi di una violazione di una normativa Federale, perché inseriti all'interno di relazioni legate all'attività sportiva federale e precisamente gli abusi perpetrati da parte dell'istruttore Mauro Stefano nei confronti della sua allieva minore ---omissis---*, con approcci sempre più pesanti fino a giungere a rapporti intimi e alla consumazione di rapporti sessuali;

III. Il sig. **GIUSEPPE BRUNETTI** per la violazione della normativa disciplinare previgente, art. 2 commi 2 e 3 R.G. in vigore fino al 2012 e, successivamente, art. 2 commi 2 e 3 R.G. in vigore fino al 31.12.2014, e della normativa attualmente in vigore, in base al nuovo R.G., articolo 3 in combinato disposto con gli artt. 1 e 10 comma 1 dello Statuto in vigore, *per aver omesso di denunciare fatti e comportamenti, dei quali era a conoscenza dal novembre 2011, verificatesi nel periodo tra l'agosto 2009 e il novembre 2011, che avrebbero potuto assumere i rilievi di una normativa federale perché inseriti all'interno di relazioni legate all'attività sportiva federale, e precisamente i fatti relativi agli abusi sessuali perpetrati da parte dell'istruttore Mauro Stefano nei confronti della sua allieva minore ---omissis---*;

- visto l'art. 47, comma 1, R.G., come ora vigente, il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale e citando altresì a comparire, in sede di istruttoria, il sig. ---omissis---, in quanto persona in grado di riferire su circostanze pertinenti ai fatti contestati, nonché lo stesso sig. Giuseppe Brunetti;

- dopo la fissazione dell'udienza, sono pervenute in atti, ai sensi del medesimo art. 47 comma 1, R.G.:

a) da parte della difesa del Mauro, una nota depositata l'11 giugno 2015 relativa alla sentenza emessa, nell'ambito del procedimento penale n. 500369/12 RGNR e n. 500702/12 RGIP avente ad oggetto i medesimi fatti contestati a suo carico in questa sede, dal Tribunale di Terni – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 8 aprile 2015 con la quale si è dichiarata l'incompetenza territoriale con ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;

b) da parte della difesa del Brunetti, una memoria difensiva depositata l'11 giugno 2015 nella quale si chiede il proscioglimento per infondatezza dell'incolpazione, essenzialmente a motivo della mancanza di riscontri in ordine a quanto dichiarato a suo carico dal sig. ---omissis---, e all'attendibilità di quest'ultimo, anche alla luce di talune lacune e/o incongruenze relative alle circostanze di tempo e luogo dallo stesso riferite;

- all'udienza del 16 giugno 2015 intervenivano per la Procura gli Avv.ti Giorgia Pellerano, Anselmo Carlevaro e Cristina Varano; i deferiti, Sig.ri Mauro Stefano, Brunetti Giuseppe e Pavanetto Pierluca nonché i rispettivi difensori: avv.ti Michele Gentiloni Silveri (per Stefano Mauro); Damiano Lipani, Marco Cesetti e Manuele Panin (per Brunetti Giuseppe).

Nel corso dell'udienza, in particolare, **il sig. Stefano Mauro** rendeva dichiarazioni spontanee, come da atto scritto prodotto in atti con le quali affermava la propria assoluta estraneità ai fatti contestati; il suo difensore rappresentava, d'altro canto, che il capo d'imputazione elevato nei confronti del suo assistito in sede penale è ormai da intendersi come decaduto alla luce della sentenza di incompetenza territoriale emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il tribunale di Terni, già prodotta in atti in quanto lo stesso Pubblico Ministero presso il Tribunale di Casino, al quale, con la medesima sentenza, è stata disposta la



trasmissione degli atti, rimane assolutamente libero in ordine all'eventuale nuovo esercizio dell'azione penale nei confronti del Mauro.

Pertanto, deducendo che l'incolpazione in questa sede sarebbe basata esclusivamente sul predetto capo d'imputazione, ormai venuto meno, lo stesso difensore chiedeva il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, tenuto conto del principio di proporzionalità della sanzione e considerato che in sede penale non vi è stata neppure richiesta di applicazione di misure cautelari, visto anche il notevole lasso di tempo intercorso dai fatti contestati, chiedeva l'applicazione della mera sospensione dagli incarichi federali con riferimento ai soggetti minori.

Il sig. **Pierluca Pavanetto** rendeva dichiarazioni spontanee confermando quanto già dichiarato in atti: sebbene dei fatti contestati in questa sede si vociferasse, all'interno del proprio Circolo, già dal 2009, ne avrebbe avuto effettiva conoscenza direttamente da . ---omissis---, sin dalla primavera del 2011; non avrebbe ritenuto, però, di denunciarli in quanto la stessa gli aveva confidato che di lì a poco il padre avrebbe presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria e alla FISE.

Sentito, in qualità di teste preventivamente citato dal Tribunale, il sig. ---omissis---, il quale, a domanda del Presidente (i) confermava quanto già desumibile dagli atti del procedimento (ii) precisava, con specifico riguardo all'incontro avvenuto col sig. Brunetti, poco prima di presentare la denuncia-querela dell'aprile 2012, che tale incontro sarebbe avvenuto per strada, di fronte al suo ufficio, dopo aver tentato invano più volte di fissare un appuntamento con la sua segreteria.

La difesa del sig. **Giuseppe Brunetti**, invece, chiedeva il proscioglimento rilevando l'assoluta lacunosità delle indagini espletate nei confronti del proprio assistito e la conseguente mancanza di riscontri circa l'effettiva conoscenza, da parte di quest'ultimo, dei fatti contestati, nonché l'evidente inattendibilità del teste . ---omissis---, le cui dichiarazioni, incluse quelle rese nel corso della stessa udienza, apparirebbero confuse, contraddittorie e comunque poco credibili in ordine alle circostanze di tempo e di luogo dell'asserito incontro avuto col Brunetti.

All'esito della discussione, ritenuta esaurita l'istruttoria quanto alle posizioni dei signori Stefano Mauro e Pierluca Pavanetto, considerata la necessità di sentire come teste la sig.ra . ---omissis---, relativamente alla posizione del sig. Brunetti, il Tribunale rinviava all'udienza odierna;

- all'udienza del 25 giugno 2015, veniva escusso il teste sig.ra . ---omissis---, la quale essenzialmente dichiarava che, qualche anno fa, nel corso di una cena in un ristorante, il sig. . ---omissis---, le aveva effettivamente raccontato della relazione tra la figlia e il sig. Mauro riferendole pure di aver già presentato denuncia all'autorità giudiziaria e che, in occasione di una gara qualche tempo dopo, lei ne aveva meramente accennato, a livello confidenziale, al dott. Brunetti il quale, a suo giudizio, non ne sapeva nulla.

Le Parti si riportavano alle conclusioni già formulate salvo la difesa del dott. Brunetti la quale formulava ulteriori richieste istruttorie (acquisizione agenda del dott. Brunetti anni 2012/2013/2014, audizione del teste, sig.ra . ---omissis---, e deposito memoria difensiva).

All'esito del supplemento di istruttoria espletato, ritenuto di non dover assumere ulteriori mezzi di prova, il Tribunale dichiarava chiusa l'udienza e si riservava per la decisione, anche in ordine alle predette richieste della difesa del dott. Brunetti.



## I. STEFANO MAURO

**Quanto alla posizione del sig. Stefano Mauro**, ad una completa ed approfondita analisi del fascicolo, codesto Tribunale non può che confermare il giudizio già espresso in sede cautelare, sia pur all'esito di una valutazione sommaria, con la sentenza emessa in data 4 maggio 2015.

Dall'esame della documentazione in atti (con particolare riguardo a quella relativa al predetto procedimento penale n. 500369/12 RGNR già pendente dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, con richiesta di rinvio a giudizio del 26-27 novembre 2014) emerge, infatti, che lo stesso avrebbe effettivamente compiuto atti sessuali con la propria allieva. ---omissis---, minore infrasedicenne all'epoca dei fatti (agosto 2009-luglio 2010) e l'avrebbe indotta al consumo di droga, abusando del suo ruolo di Istruttore Federale.

In particolare, sia le affermazioni contenute nella denuncia-querela presentata in data 16.04.2012 dal sig. . ---omissis---, successivamente confermate da quest'ultimo in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale in data 10 marzo 2015, sia le sommarie informazioni rese dalla stessa . ---omissis---, in data 25 febbraio 2012 alla Polizia Giudiziaria, trovano riscontro in quanto dichiarato dal sig. Pierluca Pavanetto sia nell'ambito delle indagini preliminari dinanzi alla Polizia Giudiziaria che in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale (dapprima in data 16 marzo 2015 e poi in data 6 maggio 2015).

Né, d'altro canto, sono emersi elementi di segno contrario, sia pur a livello meramente indiziario, anche a dimostrazione di eventuali indizi di suggestione di . ---omissis---, o motivi di risentimento, avversità del. --omissis---, o del Pavanetto nei confronti del Mauro, idonei ad ingenerare dubbi in ordine alla relativa attendibilità.

Lo stesso Mauro, infine, nell'ambito del presente procedimento si limita a negare in radice ogni contestazione senza svolgere difesa alcuna nel merito, sia pur indicando eventuali temi o elementi di prova a discarico, nonostante si tratti di fatti così gravi e circostanziati.

Quanto alla tesi, esposta dal difensore secondo cui l'incolpazione risulterebbe ormai priva di fondamento essendo venuta meno l'imputazione in sede penale a seguito della sentenza emessa, nell'ambito del procedimento penale n. 500369/12 RGNR e n. 500702/12 RGIP dal Tribunale di Terni – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 8 aprile 2015 – va rilevato quanto segue.

Preliminarmente deve affermarsi l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale, così come l'oggettiva diversità delle regole dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, governano l'imputazione penale.

L'esercizio dell'azione penale risulti ad oggi effettivamente rimesso all'autonoma determinazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, nei confronti della quale è stata disposta con la predetta sentenza la trasmissione degli atti.

Peraltro, ciò non pregiudica l'utilizzabilità in questa sede degli atti d'indagine sinora compiuti nei confronti del Mauro. Il contenuto di tali atti è ulteriormente avvalorato dalle plurime dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale da parte del . ---omissis---, e del Pavanetto.

Cosicché, a prescindere dalla eventuale rilevanza penale i fatti, così come emersi anche in sede di istruttoria, appaiono dunque integrare i gravissimi illeciti disciplinari contestati al sig. Stefano Mauro.



Tali fatti sono assolutamente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivi dell'immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano legittimamente riporre negli Istruttori Federali.

Nel contempo, le circostanze di luogo e di tempo e i rapporti tra il Mauro e la . ---omissis---, così come emersi e comprovati nel corso del procedimento, consentono, altresì, di ritenere dimostrata la sussistenza delle circostanze aggravanti dell'“*abuso dei poteri e la violazione dei doveri*” conseguenti all'esercizio delle funzioni di Istruttore Federale nei confronti dell'allieva . ---omissis---, (art. 8, lett. a), R.G.), nonché dei “*motivi abietti o futili*” (art. 8, lett. c), R.G.) che hanno sorretto il comportamento del Mauro, unicamente ispirato dalla esigenza di soddisfazione sessuale e personale.

## II. PIERLUCA PAVANETTO

**Quanto alla posizione del sig. Pavanetto**, lo stesso ha confermato di aver notato “sin dall'inizio” (ossia dal 2009, quando divenne socio del Circolo “5 stelle”) comportamenti del Mauro “non adeguati” nei confronti delle allieve, specie quelle “più ricettive” e alcune “minorenni”.

Lo stesso ha ammesso, anche in sede di udienza, di essere stato messo al corrente del travagliato rapporto del Mauro con la moglie, dei rapporti telefonici dello stesso con la allieva . ---omissis---, dei primi approcci fisici tra i due “in selleria”, dell'atteggiamento nel tempo assunto dalla ragazza nei confronti del proprio istruttore (“simili a quelli di una fidanzata”) fino alle confidenze raccolte nella primavera del 2011 direttamente dalla . ---omissis---, in ordine ai rapporti sessuali intercorsi tra lei e il Mauro, prendendo atto del disagio, dell'imbarazzo della ragazza nonché della sua reticenza a parlarne con i propri genitori.

Ne deriva dimostrato, per sua espressa ammissione, che il Pavanetto fosse a conoscenza di comportamenti integranti illecito disciplinare da parte del Mauro sia per averli notati lui stesso personalmente, sia per avergliene riferito dapprima il Mauro e poi la . ---omissis---,

Né in questa sede può assumere alcun valore scusante l'eventuale intenzione da parte del Pavanetto di mantenere riserbo a tutela delle parti interessate ovvero il dubbio in ordine all'effettivo evolversi dei fatti, attesa la particolare gravità della situazione e delle sue possibili ricadute sulla . ---omissis---, all'epoca minorenni, ma anche sull'immagine e sulla reputazione delle attività federali; o, tantomeno, il fatto di aver saputo dalla stessa . ---omissis---, i che il padre avrebbe provveduto a sporgere denuncia alle Autorità Giudiziarie come di lì a poco effettivamente avvenne.

Pertanto, ai fini dell'illecito di omessa denuncia di cui all'art. 3 R.G. è sufficiente la conoscenza di “*atti sanzionabili, commessi o in via di commissione*” tra cui, a tacer d'altro, rientrano già quei comportamenti del Mauro non adeguati con le allieve che il Pavanetto dichiara apertamente di aver da sempre notato, in quanto evidentemente sconvenienti, contrari ai più elementari principi di correttezza e lealtà e tali da compromettere la reputazione e credibilità dell'istituzione federale che il Mauro rappresenta quale Istruttore.

Alla luce di quanto esposto, va dunque affermata la responsabilità del Pavanetto per l'illecito disciplinare contestato.

## III. GIUSEPPE BRUNETTI



Federazione Italiana Sport Equestri

**Il sig. Giuseppe Brunetti**, con le memorie presentate il 5 maggio 2015 e l'11 giugno 2015, ribadendo peraltro quanto già dichiarato in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale in data 16 aprile 2015, lamentano un'insanabile "incongruenza dei riscontri fattuali" nonché l'"insussistenza e inattendibilità" delle relative fonti, con particolare riguardo al fatto che, nei suoi confronti, l'incolpazione si fonda soltanto sulle dichiarazioni del . ---omissis---, immotivatamente ritenute prevalenti rispetto a quelle, diametralmente opposte, da lui rese ed oltretutto imprecise, quanto alle esposte circostanze di tempo e luogo: tesi, questa, ulteriormente illustrata ed argomentata dalla difesa nel corso dell'udienza del 16 giugno 2015 e in quella odierna.

Preliminarmente, sciogliendo la riserva posta all'esito dell'udienza odierna, ritiene di dover rigettare le istanze istruttorie formulate dai difensori, trattandosi, come si vedrà di qui a poco, di acquisizioni documentali o testimoniali manifestamente superflue ai fini del decidere.

In effetti, dall'analisi della documentazione in atti e all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che non risulti raggiunta la prova dell'illecito disciplinare contestato al Brunetti ed ora previsto all'art. 3 commi 1 e 2, R.G., con particolare riguardo alla circostanza che lo stesso, sin dal novembre 2011 o in tempo successivo, fosse effettivamente a conoscenza dei fatti specificamente contestati in questa sede al Mauro in modo da doverne immediatamente riferire, mediante denuncia, alla Procura Federale.

Le dichiarazioni di segno contrario svolte dal . ---omissis---, infatti, non appaiono adeguatamente dimostrate e, comunque, sufficientemente circostanziate in ordine alla precisione, completezza e specificità del quadro informativo offerto al Brunetti nel corso dell'asserito incontro presso la sede del Comitato Regionale Lazio.

A prescindere dal fatto che, semmai, non sarebbe dal novembre 2011 (come indicato nell'atto d'incolpazione) ma dal momento del deposito della denuncia-querela dell'aprile 2012 che il Brunetti avrebbe eventualmente avuto conoscenza dei fatti, stando alle stesse dichiarazioni rese dal . ---omissis---, queste ultime non solo non hanno alcun riscontro documentale, dichiarativo o di altro tipo ma lasciano intravedere persino dubbi in ordine alle circostanze dell'asserito predetto incontro.

Altrettanto significative, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste . ---omissis---, la quale, sia pur con toni a tratti alquanto evasivi ed approssimativi, ha affermato di avere raccontato quanto riferitole dal . ---omissis---, non molto tempo prima al Brunetti, in occasione di una gara, in via riservata e confidenziale, anche in virtù di un rapporto di conoscenza di lunga data e, soprattutto, in termini vaghi, imprecisati e assolutamente non circostanziati, precisando altresì più volte che, a suo giudizio, il Brunetti non ne era a conoscenza.

Né è emerso alcun elemento tale da supportare, sia pur in via indiziaria, un giudizio in ordine a possibili interessi, inclinazioni o motivazioni personali del Brunetti circa un'ipotetica decisione di non denunciare alla Procura Federale quanto asseritamente appreso dal . ---omissis---, , attesa la particolare gravità dei relativi fatti nonché l'eco che di lì a poco avrebbero potuto assumere nell'ambiente e valutato anche il comportamento successivamente assunto dallo stesso Brunetti nel corso delle indagini.

Vale la pena rimarcare, inoltre, che la conoscenza da cui può legittimamente scattare l'obbligo di denuncia di cui all'art. 3, R.G. non è certo quella generica, vaga o superficiale ma solo quella precisa, specifica e circostanziata, essendovi altrimenti il rischio di inondare la Procura Federale di denunce assolutamente infondate e neppure meritevoli dell'avvio di indagini, con evidente spreco di risorse, mezzi ed energie.

Le dichiarazioni del . ---omissis---, sul punto, non solo contrastano con quanto dichiarato dal Brunetti e dal teste . ---omissis---, ma neppure appaiono del tutto precise in ordine alle relative esposte circostanze e non trovano comunque alcun obiettivo riscontro, tale da supportare la prova dell'illecito disciplinare di omessa





Federazione Italiana Sport Equestri

---

denuncia, con specifico riguardo alla conoscenza di atti sanzionabili a carico del Mauro, come di altri. Motivo per cui il Tribunale non valuta come raggiunta la prova dell'illecito ascritto al sig. Giuseppe Brunetti.

**P.Q.M.**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

1. Quanto al sig. **Stefano Mauro**, come in epigrafe generalizzato:

- ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, R.G. in combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (tutti come vigenti nel periodo agosto 2009-novembre 2011);

- visti gli artt. 6, comma 1, lett. i 7 e 8, comma 1, lett. a) e c), R.G.:

- a) in considerazione della straordinaria gravità degli illeciti commessi, anche rispetto alle sue ricadute sulle persone coinvolte e sul relativo contesto socio-familiare, nonché in termini di reputazione e credibilità per le istituzioni federali coinvolte;
- b) tenuto conto della qualifica di Istruttore Federale da lui rivestita, ora come all'epoca dei fatti, degli effetti e delle motivazioni della sua condotta, nonché del contegno assunto nel corso del presente procedimento;
- c) ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell' *aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni* e quella di *aver agito per motivi abietti o futili*;
- d) considerato, altresì, che i fatti ascritti al deferito sarebbero stati commessi anche quando la minore era lui specificamente affidata, dai genitori, per lo svolgimento di attività agonistica in trasferta;
- e) attesa l'impossibilità di ritenere proporzionate sanzioni diverse, a carattere temporaneo o comunque meno afflittive, in virtù del definitivo venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**APPLICA**

la sanzione disciplinare della **radiazione**, con conseguente perdita di efficacia, *ex art. 51 comma 3 R.G.*, della sentenza già emessa in sede cautelare nei suoi confronti in data 4 maggio 2015.

2. Quanto al sig. **Pierluca Pavanetto**, come in epigrafe generalizzato:

- ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare previsto dai corrispondenti riferimenti normativi previgenti indicati nell'atto d'inculpazione e ora dagli artt. 3 commi 1 e 2 e 1, R.G.;
- visti gli artt. 3 lett. *e*) e 6 lett. *b*), R.G. (come vigente all'epoca dei fatti);
- considerato che, nel corso del procedimento, lo stesso ha manifestato immediatamente la disponibilità a chiarire i fatti, per quanto a sua conoscenza, in tal modo adoperandosi ad elidere efficacemente o comunque ad attenuare le conseguenze del precedente comportamento omissivo, nella misura in cui risulta aver effettivamente fornito alla Procura elementi significativi, sufficientemente circostanziati e utili per la corretta ricostruzione dei fatti;

**APPLICA**

la sanzione disciplinare della **sospensione da cariche o incarichi federali o sociali per mesi 6** (pena base mesi 9 attenuata di un terzo).

3. Quanto al sig. **Giuseppe Brunetti**, come in epigrafe generalizzato:

- lo assolve dall'illecito disciplinare per insufficienza di prove.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai soggetti deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 G.R.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** F.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** F.to Avv. Paolo Clarizia